

Circolare n. 131

Firenze, 05 Luglio 2012
Prot. 921 FF/S/eb

Alle Imprese iscritte
Agli Studi di Consulenza
Alle Stazioni Appaltanti

OGGETTO: NOVITA' SUL DURC – Modifiche allo Sportello Unico Previdenziale
Circolare Cnce 19/2012 - Circolare Ministero del Lavoro n.12/2012 - Ministero Pubblica Amministrazione n. 6/2012

Preliminarmente siamo ad esporVi di seguito le novità introdotte dalle circolari suddette:

- 1) Sulla base dell'art. 14 comma 6 bis del D.L n. 5/2012 "nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia le Amministrazioni Pubbliche acquisiscono d'ufficio il DURC". Pertanto, le stesse Stazioni Appaltanti - Amministrazioni Procedenti, sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC non solo per i lavori pubblici ma anche per i LAVORI PRIVATI. Rimane comunque possibile, da parte delle AZIENDE, richiedere il DURC ai soli fini di utilizzo nei rapporti fra privati. In tal caso sul DURC viene inserita la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*
- 2) E' stata confermata la non autocertificabilità del DURC, tranne nei casi di autodichiarazioni per la partecipazione/aggiudicazione lavori pubblici;
- 3) Viene ribadita la validità trimestrale del DURC anche nell'ambito della gestione appalti pubblici;
- 4) Il Ministero invita ad attuare ogni iniziativa per una "dematerializzazione" del DURC con la predilezione dell'invio **tramite PEC** (Posta Elettronica Certificata). Dal **1/7/2013**, comunque, la spedizione del DURC avverrà esclusivamente via PEC.
- 5) Viene sottolineato che le Stazioni Appaltanti/Amministrazioni Procedenti potranno tenere esclusivamente conto delle certificazioni rilasciate da Casse Edili abilitate al rilascio del DURC. Eventuali certificazioni di regolarità rilasciate da Casse Edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni separate da parte degli Istituti, **non potranno pertanto in alcun modo sostituirsi al DURC**.
- 6) Per i lavori pubblici viene rilevato che l'acquisizione d'ufficio del DURC deve essere effettuata in tempi rapidi, attribuendo la responsabilità di eventuali ritardi al dipendente incaricato.
- 7) Le Casse Edili potranno consultare tutti i durc rilasciati anche dalle Sedi Territoriali INPS e INAIL.

Alla luce di quanto sopra esposto, dal giorno **7/7/2012** sarà disponibile la nuova versione dell'applicativo Sportello Unico Previdenziale che, appunto, conterrà **le seguenti modifiche**:

- a) Possibilità per le Stazioni Appaltanti/amministrazioni procedenti di richiedere il DURC per lavori privati in edilizia
- b) Inserimento su tutti i durc richiesti da Aziende, Intermediari e SOA della dicitura *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici"*
- c) Inserimento su tutti i durc richiesti da Stazioni Appaltanti/amministrazioni procedenti della dicitura *"Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio"*
- d) Inibizione possibilità di richiesta del DURC per partecipazione/aggiudicazione gare da parte di Aziende e Intermediari;

Dal 7/7/2012, quindi, la richiesta dei durc per lavori privati potrà essere effettuata sia da parte delle imprese, che dovranno presentarli ai rispettivi committenti (anche se questi ultimi non potranno trasmetterli agli Uffici Comunali), sia da parte dei Comuni ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato, così come avviene per i DURC relativi ad appalti pubblici.

Restando a disposizione per ogni chiarimento in merito, Vi comunichiamo i riferimenti dei nostri uffici:
Tel. 055 4627730 – 055 4627731 – 055 4627720 - Mail: durc@cassaedilefirenze.it

Distinti saluti

Il Direttore
(Rag. Filippo Farolfi)

